

# Comune di Tresigallo

Provincia di Ferrara

---

## ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI ESTETISTA***

*(approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 03/07/2002)*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI ESTETISTA**  
*(approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 03/07/2002)*

**INDICE**

- |         |  |
|---------|--|
| Art. 1  | Oggetto del Regolamento  |
| Art. 2  | Autorizzazione amministrativa  |
| Art. 3  | Attività esclusive e promiscue   |
| Art. 4  | Qualificazione professionale   |
| Art. 5  | Domanda di autorizzazione all'apertura e al trasferimento  |
| Art. 6  | Priorità nell'esame delle domande  |
| Art. 7  | Rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al trasferimento   |
| Art. 8  | Distanze minime tra esercizi   |
| Art. 9  | Superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività  |
| Art. 10 | Idoneità igienico – sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti |
| Art. 11 | Subingresso per atto tra vivi  |
| Art. 12 | Invalidità, morte, interdizione i inabilitazione del titolare dell'autorizzazione                                      |
| Art. 13 | Decadenza e revoca dell'autorizzazione – sospensioni temporanee – cessazione dell'attività                             |
| Art. 14 | Comunicazione dei provvedimenti  |
| Art. 15 | Orari  |
| Art. 16 | Ambito di applicazione della disciplina inerente l'attività di estetista   |
| Art. 17 | Definizioni  |
| Art. 18 | Sanzioni   |
| Art. 19 | Entrata in vigore  |

### ***Art. 1 – Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista così come definita all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alla legge n.1 del 1990, alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 e successive modifiche, al presente Regolamento Comunale e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia.

### ***Art.2 - Autorizzazione amministrativa***

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1 del 1990, dell'art. 5 della legge regionale n. 32 del 1992, chiunque intenda esercitare l'attività di estetista deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione è valida per i locali in essa espressamente indicati.
3. Non è ammissibile il rilascio di più autorizzazioni di estetista per uno stesso locale o per locali adiacenti e fra loro comunicanti, anche se trattasi di attività svolta presso il domicilio.
4. Nel caso di attività svolte presso il proprio domicilio, l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente a persona fisica e sempreché l'esercente sia ivi residente.
5. Anche nella fattispecie di cui al comma 4, i locali ad essa destinati debbono presentare i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza di cui all'art. 10, così come debbono essere osservati i requisiti di distanza e di superficie di cui agli artt. 8 e 9.
6. I requisiti richiamati al comma 5 sono altresì richiesti per i locali nei quali l'esercizio dell'attività di estetista avvenga in forma promiscua, così come definita all'art. 3, comma 1, lett. b).
7. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o mediante posteggio.
8. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi:
  - a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili;
  - b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;
  - c) in via generale, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo.
9. Le prestazioni di cui al comma 8 debbono essere effettuate dal titolare dell'impresa, o da altro addetto, in possesso di qualificazione professionale.

### ***Art. 3 - Attività esclusive e promiscue***

1. Agli effetti del presente regolamento l'attività di estetista è definita:
  - a) di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti, anche se presso il domicilio dell'esercente;
  - b) di tipo promiscuo, se svolta da una o più imprese, negli stessi locali o in locali comunicanti, congiuntamente all'esercizio delle attività sottoindicate:
    - attività di barbiere e parrucchiere;
    - vendita di prodotti cosmetici
    - altre attività genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1990.

### ***Art. 4 - Qualificazione professionale***

1. La qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1 del 1990 richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista, deve essere posseduta:
  - a) nelle imprese individuali dal titolare o dal direttore dell'azienda;
  - b) nelle imprese gestite in forma societaria dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore dell'azienda.
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.

#### ***Art. 5- Domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento***

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento dell'attività di estetista, è necessario presentare apposita domanda indicando:
  - a) l'ubicazione dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività;
  - b) il personale partecipante all'esercizio dell'attività in modo professionale.
2. Tale domanda deve essere inoltre corredata con la seguente documentazione:
  - a) attestazione comprovante il possesso della prescritta qualificazione per tutto il personale che svolge l'attività in modo professionale;
  - b) planimetria dei locali, in scala 1:100, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio.
  - c) nel caso di società, da copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati oppure visura o certificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese.

#### ***Art. 6 - Priorità nell'esame delle domande***

1. Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento delle attività esistenti, sono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione.
2. A parità di data di presentazione valgono, ai fini del rispetto delle distanze minime di cui all'art. 8, i seguenti ulteriori criteri di priorità:
  - a) domande di trasferimento di attività già esistenti;
  - b) domande di autorizzazione per l'esercizio di attività in forma promiscua;
  - c) domande di autorizzazione per l'esercizio di attività in forma esclusiva.
3. Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle indicazioni e della documentazione di cui all'art. 5, dovendo diversamente considerarsi la data di integrazione della documentazione.

#### ***Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento***

1. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, si provvede previa verifica delle sotto indicate condizioni:
  - qualificazione dei soggetti destinati allo svolgimento dell'attività in modo professionale;
  - nulla-osta dell'Azienda USL circa l'idoneità dei locali;
  - rispetto delle distanze minime di cui all'art. 8.
2. Agli effetti delle disposizioni disciplinanti l'esercizio dell'attività di estetista, l'agibilità dei locali non è condizione per il rilascio dell'autorizzazione, bensì per lo svolgimento dell'attività.
3. Il Responsabile del Servizio, per attività esistenti da almeno 2 anni, autorizza qualsiasi trasferimento; se il trasferimento avviene nell'ambito della medesima zona, è consentito a condizione che la distanza da altro esercizio non sia inferiore a 50 m.

#### ***ART. 8 - Distanze minime***

**1. Le autorizzazioni per l' apertura di nuovi esercizi saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima di mt. 100 dagli esercizi preesistenti che svolgono lo stesso tipo di attività.**

**2. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra diversi sistemi di misurazione, verrà ritenuta valida la distanza minore. In tutti i casi di misurazione previste dal vigente regolamento potrà essere applicata una tolleranza nella misura massima, per difetto, del 5 % .**

**3. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all' interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.**

*(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 51 in data 30/11/2005)*

***ART. 9 - Superfici minime dei locali da adibire all' esercizio delle attività.***

1 Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, viene fissata in mq 14 la superficie minima dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale d'attesa, ecc.)

***ART. 10 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.***

**1. I locali devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel "Regolamento edilizio" e nel "Regolamento d'igiene" vigenti al momento dell'esame della domanda.**

**2. Per esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna è indispensabile che i locali siano dotati di agibilità e di autorizzazione sanitaria.**

**3. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile , lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie nel rispetto del "Regolamento per il conferimento dei rifiuti" vigente.**

**4. Tutti gli esercizi devono essere forniti di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso, nei casi previsti dal D.P.R. n° 303/1956.**

**5. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.**

**6. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.**

**7. La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria di cui al successivo comma deve essere richiesta, oltre che per l' apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti ed ogniquale volta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.**

**8. Le domande tendenti ad ottenere la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria devono essere indirizzate al Sindaco, quindi trasmesse al Servizio Igiene Pubblica, e devono contenere:**

- generalità del richiedente;
- ubicazione dell'esercizio;
- pianta planimetrica dell'esercizio in triplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi;
- relazione in triplice copia sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio dell'attività, del numero dei posti di lavoro nonché l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature impiegate e loro caratteristiche tecniche;
- denuncia al Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro dell'U.S.L. ogniqualvolta ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n°303/1956
- autorizzazione allo scarico con relativa planimetria
- certificato di agibilità dei locali, con indicata la destinazione d'uso.

*(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 51 in data 30/11/2005)*

#### ***ART. 11 - Subingresso per atto tra vivi***

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 5 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata al 2° comma dello stesso articolo, nonché dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.
2. Alla domanda dovrà essere altresì allegato il regolare atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda debitamente registrato, unitamente all'autorizzazione in atto

#### ***ART. 12 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione***

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane -, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

#### ***ART. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione – sospensioni temporanee – cessazione dell'attività***

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 2 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 12.
2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
  - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti professionali previsti al citato art. 4;
  - b) mancata attivazione dell'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
  - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
3. Il Responsabile del Servizio può, per comprovate necessità, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio;
4. E' fatto obbligo dare preventiva comunicazione al Comune di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni fino a 30.

5. Per periodi superiori a 30 giorni il Responsabile del Servizio può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità.

6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Servizio Attività Produttive entro il termine di 30 giorni dalla cessazione della stessa, restituendo il titolo autorizzatorio.

#### ***ART. 14 - Comunicazione dei provvedimenti***

1. I provvedimenti del Responsabile del Servizio sono comunicati agli interessati nel rispetto delle normativa vigente, L. 7/8/1990, N. 241.
2. I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.
3. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso all'organo competente, secondo le modalità di legge

#### ***Art. 15 – Orari***

1. L'apertura al pubblico dei laboratori di estetica è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative.

2. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di cui al presente Regolamento di esporre in modo visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio, nel rispetto delle modalità eventualmente stabilite con l'ordinanza di cui al comma 1.

3. Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati può autorizzare la deroga degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

#### ***Art. 16 - Ambito di applicazione della disciplina inerente l'attività di estetista***

1. Si considera inerente l'attività di estetista e pertanto soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, l'esercizio delle seguenti attività:
  - a) centri di abbronzatura, solarium;
  - b) ginnastica estetica ed attività di massaggio estetico;
  - c) disegno epidermico o trucco semipermanente;
  - d) onicotecnico.
2. Si considera non inerente l'attività di estetista e pertanto, non soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, l'esercizio delle seguenti attività:
  - a) riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo;
  - b) ginnastica sportiva ed educazione fisica;
  - c) tatuaggio;
  - d) piercing.
3. L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 ha carattere indicativo e non tassativo.
3. La definizione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è effettuata al successivo articolo.

#### ***Art. 17 - Definizioni***

1. Si intendono per "centri di abbronzatura, solarium" l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A anche se a gettone, con la presenza di operatori professionali; per "ginnastica estetica" e per "massaggio estetico" le rispettive attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; per "disegno epidermico o trucco semi permanente", l'insieme dei trattamenti duraturi ma non

permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, anche attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; per attività di "onicotecnico", la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per finalità estetiche e legate ad attività sceniche, di moda o di spettacolo.

2. Si intendono per "riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo" le attività di tipo parasanitario usualmente svolte in appositi centri specializzati da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale; per "ginnastica sportiva ed educazione fisica", le attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica; per "tatuaggio", l'attività consistente nella colorazione di figure o disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti; per "piercing", l'attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo.

#### ***Art. 18 - Sanzioni***

1. La violazione delle norme del presente Regolamento viene punita con le sanzioni amministrative stabilite dal "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative".
2. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
  - a) richiamo o diffida scritti;
  - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 5 mesi;
  - c) revoca dell'autorizzazione.
3. L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione provinciale per l'Artigianato.

#### ***ART. 19 - Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di adozione.